

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

86° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1984

INDICE**Commissioni permanenti e Giunte**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	4
10 ^a - Industria	»	11
11 ^a - Lavoro	»	13
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari	»	3

Commissione speciale

Zone del Sud colpite da terremoti	<i>Pag.</i>	16
---	-------------	----

Commissioni di vigilanza, indirizzo e controllo

Interventi nel Mezzogiorno	<i>Pag.</i>	18
--------------------------------------	-------------	----

Commissione parlamentare per le riforme istituzionali*Pag.* 20**Sottocommissioni permanenti**

4 ^a - Difesa - Pareri	<i>Pag.</i>	24
9 ^a - Agricoltura - Pareri	»	24

CONVOCAZIONI*Pag.* 26

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1984

Presidenza del Presidente
BENEDETTI

La seduta inizia alle ore 15.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Presidente prospetta l'opportunità che la Giunta tenga due sedute settimanali. Il senatore Ruffino concorda e chiede notizie sullo stato dei lavori.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina le seguenti domande:

a) Doc. IV, n. 7, contro il senatore Claudio Vitalone per il reato di diffamazione a mezzo stampa (articoli 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47).

Dopo l'introduzione del Presidente, la Giunta ascolta il senatore Vitalone, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato. Gli pone una domanda il Presidente.

Congedato il senatore Vitalone, la Giunta rinvia la discussione.

b) Doc. IV, n. 10, contro il senatore Giorgio Pisano per il reato previsto dall'articolo 6 della legge 23 settembre 1981, n. 527, in rela-

zione all'articolo 326 del Codice penale (violazione del segreto d'ufficio con riferimento all'attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Loggia massonica P 2).

Dopo l'esposizione preliminare del Presidente, intervengono i senatori Rastrelli, Segà, Gallo e Ruffino.

La Giunta ascolta poi il senatore Pisano che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato. Gli pongono ripetute domande i senatori Ruffino, Gallo, Rastrelli, Segà, Greco, Flamigni ed il Presidente.

Congedato il senatore Pisano, intervengono i senatori Greco, Ruffino, Gallo, Castelli, Flamigni, Rastrelli, Carollo, Russo, Di Lembo ed il Presidente.

La Giunta quindi rinvia la discussione.

c) Doc IV, n. 13, contro il senatore Pepino Fiori per il reato di diffamazione a mezzo stampa (articoli 595 del Codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47).

Dopo l'esposizione preliminare del Presidente, la Giunta ascolta il senatore Fiori, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato. Gli pone una domanda il Presidente.

Congedato il senatore Fiori, la Giunta rinvia la discussione.

Il Presidente avverte infine che la seduta proseguirà domani 3 febbraio 1984, alle ore 9.

La seduta termina alle ore 16,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1*)

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1984

Seduta pomeridiana*Presidenza del Presidente*
BONIFACIO*Interviene il sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio Amato.**La seduta inizia alle ore 16,10.***IN SEDE REFERENTE****« Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, concernente disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983 » (421)**

(Seguito dell'esame e sospensione)

Si prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri: replica agli oratori intervenuti nel dibattito il relatore Saporito.

Egli riassume preliminarmente i dati fin qui emersi, con particolare riguardo ai rilievi critici mossi a talune norme del decreto-legge di conversione n. 747. Con riferimento all'articolo 1 del decreto-legge, ribadisce la propria opinione circa l'opportunità di sopprimere detta disposizione in seno al decreto-legge, inserendo al contempo nel disegno di legge di conversione un articolo aggiuntivo che, regolando la materia in questione, preveda che la relazione di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge, venga trasmessa dal Presidente del Consiglio ai Presidenti delle Camere, secondo quanto già prefigurato da un apposito emendamento del Governo.

Il relatore si sofferma successivamente sui rilievi mossi all'articolo 2 del decreto-legge, con particolare riguardo al secondo comma dello stesso: con riferimento a detta dispo-

sizione, ribadita l'esigenza di dare congrua tutela alle situazioni soggettive ivi considerate, mette in luce altresì la necessità di evitare la formazione di nuovo precariato.

Si sofferma quindi sul sesto comma dell'articolo 2 nonché sulle norme concernenti gli interventi straordinari di integrazione salariale delle imprese assistite dalla GEPI (di cui ai commi quindicesimo e sedicesimo dell'articolo 2), dopo avere ribadito l'opportunità di differire la data prevista dal quattordicesimo comma di tale articolo dal 30 giugno 1984 al 17 agosto 1985. Affronta poi talune questioni sottese all'articolo 6, decimo e undecimo comma, concernenti la proroga dei termini per la piena operatività: al riguardo egli dà conto del parere espresso dalla Commissione lavori pubblici, secondo la quale il previsto condizionamento della facoltà di proroga, da parte delle Regioni, alla contestuale approvazione dei « limiti di accettabilità » e soprattutto al fatto che siano in corso le opere relative agli impianti di depurazione, introduce elementi di forte penalizzazione per gli insediamenti produttivi i quali debbano convogliare i loro scarichi in impianti comunali o consortili e non siano responsabili dei ritardi registrati nell'avvio delle opere suddette.

Quanto al parere espresso dalla Commissione bilancio, relativamente al tredicesimo comma dell'articolo 6, il relatore Saporito afferma che i rilievi espressi in quella sede (che hanno determinato la contrarietà di quella Commissione all'accoglimento della disposizione) possono essere superati in base ad ulteriore approfondimento: risulta possibile infatti, a suo parere, quantificare la spesa prevista (circa un miliardo e seicento milioni) essendo altresì congrua la copertura finanziaria individuata.

Stante l'imminente svolgimento di votazioni in Assemblea, il presidente Bonifacio fa presente la necessità di sospendere i lavori.

La seduta è sospesa alle ore 16,30 e viene ripresa alle ore 18,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Bonifacio informa che a seguito delle deliberazioni assunte dalla Conferenza dei capigruppo in ordine all'attività del Senato per la prossima settimana, risulta necessario che la Commissione definisca al più presto la discussione sul disegno di legge riguardante lo *status* degli amministratori locali, inserito nel calendario dell'Assemblea a partire da mercoledì prossimo. Stando così le cose ritiene necessario che domattina l'apposita Sottocommissione si riunisca di nuovo per l'esame degli emendamenti presentati a tale provvedimento e che nella giornata di martedì la Commissione affronti la materia. Conseguentemente la Sottocommissione per i pareri dovrà riunirsi probabilmente nella giornata di lunedì.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, concernente disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983 » (421)

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, dianzi sospeso, e si passa al vaglio degli emendamenti proposti al decreto-legge.

Il senatore De Sabbata illustra un emendamento, tendente a sopprimere l'articolo 1, da lui presentato. Ribadito che il contenuto della norma poteva essere oggetto di un atto amministrativo, sostiene che un ulteriore motivo di censura dell'articolo stesso consiste nel fatto che attraverso il decreto non viene protratta la vigenza di leggi, ma in realtà si cerca di porre riparo alla inosservanza di adempimenti cui il Governo avrebbe dovuto far fronte. Conclude dichiarando che, a suo parere, la norma comunque dovrebbe eventualmente figurare nel disegno di legge di conversione.

La seduta è sospesa alle ore 19 e viene ripresa alle ore 19,25.

Il relatore Saporito illustra una proposta da lui avanzata, insieme al correlatore Garibaldi ed al senatore Schietroma, volta a trasferire il disposto dell'articolo 1 del decreto-legge nel disegno di legge di conversione.

Il presidente Bonifacio fa presente che l'inserimento di norme nel disegno di legge di conversione ha avuto luogo allorché si è trattato di disciplinare rapporti insorti in conseguenza di decreti decaduti. Nel caso di specie è, a suo parere, pericoloso trasferire il testo dell'articolo 1 del decreto nell'atto di conversione poichè è proprio tale articolo che conferisce carattere unitario al decreto stesso. Pertanto egli non potrà esprimersi favorevolmente nè sull'emendamento del senatore De Sabbata, nè sulla proposta dei correlatori.

Il relatore Saporito ritira la proposta avanzata.

Il senatore De Sabbata, che insiste sul suo emendamento, dichiara che la affermazione del relatore evidenzia la pretestuosità di una disposizione che tende a dare omogeneità ad una materia che omogenea non è.

Il sottosegretario Amato si dichiara d'accordo con il presidente Bonifacio ponendo in rilievo che, attraverso l'articolo 1, viene attivato un meccanismo che pone le singole amministrazioni nella condizione di dover motivare le richieste di proroga dei provvedimenti. Ha del resto già proposto che le apposite relazioni redatte in argomento dalle singole amministrazioni vengano trasmesse anche al Parlamento. Saggiunge infine che sottrarre al testo del decreto l'articolo 1 significa anche aprire il problema della individuazione della Commissione competente nell'altro ramo del Parlamento.

Si passa alla votazione.

Il senatore Pasquino annunzia che voterà a favore dell'emendamento soppressivo presentato dal senatore De Sabbata, ed afferma che proprio le dichiarazioni del Governo pongono in rilievo la eterogeneità del contenuto del decreto-legge.

Posto ai voti, l'emendamento soppressivo presentato dal senatore De Sabbata viene respinto. Viene poi respinta la richiesta dello stesso senatore di proporre alla Assemblea lo stralcio della norma.

Viene poi messo in votazione, ed accolto, un emendamento presentato dal Governo (1.3), volto a prevedere che la relazione cui fa riferimento l'articolo 1 del decreto-legge, venga trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri ai Presidenti delle Camere.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il relatore Garibaldi dà illustrazione di un emendamento da lui presentato insieme al correlatore Saporito ed al senatore Schietroma, volto a sostituire, nel primo comma dell'articolo 2, la data 30 aprile 1984 con l'altra del 30 giugno 1984.

Dopo che il correlatore Garibaldi ha fornito spiegazioni al senatore Taramelli il quale aveva posto quesiti circa il parere espresso sul decreto dalla Commissione bilancio, e dopo un intervento della senatrice Rossanda, l'emendamento, sul quale si pronuncia favorevolmente il rappresentante del Governo, posto ai voti, viene accolto.

La senatrice Rossanda dà quindi illustrazione di un emendamento soppressivo al secondo comma dell'articolo 2.

Il senatore Saporito chiede che l'esame di tale emendamento venga momentaneamente accantonato.

Conviene la Commissione e l'emendamento è accantonato.

Il senatore Pavan dà illustrazione poi dell'emendamento (2.2), da lui presentato insieme al senatore Murmura, volto ad aggiungere, dopo il terzo comma, una disposizione secondo la quale le assunzioni di nuovo personale previste ai commi 4, 4.1, 4.2 e 4.3 dell'articolo 15 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 1984.

Dopo interventi del senatore Taramelli (favorevole all'emendamento, del relatore Saporito e del sottosegretario Amato — entrambi contrari — l'emendamento, posto ai voti, è respinto.

Il senatore Antoniazzi illustra poi un emendamento (2.3) volto ad inserire, dopo il sesto, un comma aggiuntivo, che autorizza l'ENPALS (Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei lavoratori dello spetta-

colo) a contrarre un mutuo da restituire a decorrere dall'anno 1985.

Seguono interventi dei senatori Murmura, De Sabbata, del relatore Saporito e del rappresentante del Governo (che si dichiara contrario), del correlatore Garibaldi e, infine, del senatore Mancino, il quale esprime la disponibilità del Gruppo democristiano ad un ulteriore approfondimento del problema.

Prende atto il senatore Antoniazzi, che ritira l'emendamento riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il senatore Antoniazzi illustra quindi un emendamento (2.4) tendente a stabilire che le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, debbano trovare applicazione, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge suddetta, nei confronti dei destinatari ivi indicati, anche in relazione ai trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.

Intervengono il presidente Bonifacio, il relatore Saporito ed il sottosegretario Amato (i quali invitano il presentatore a ritirare l'emendamento, con l'impegno di approfondire la questione prima dell'esame in Assemblea).

L'emendamento è quindi ritirato dal senatore Antoniazzi.

Il relatore Saporito illustra successivamente un emendamento volto ad inserire, dopo il decimo comma, un comma aggiuntivo, tendente a disporre che le imprese di cui al decreto ministeriale 4 luglio 1983 esercenti servizi di informatica, che operino nei territori indicati dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, conservino il diritto agli sgravi degli oneri sociali (2.4-bis); il relatore dà conto altresì di un emendamento parzialmente sostitutivo del detto articolo 10 da lui proposto assieme ai senatori Garibaldi e Schietroma (2.4-ter); dopo un breve intervento del sottosegretario Amato, il relatore Saporito ritira entrambi gli emendamenti, con la riserva di riproporli in Assemblea in una più compiuta formulazione.

Il relatore Saporito illustra un emendamento (2.5) volto a modificare il quattordicesimo comma, nel senso di prorogare il

termine ivi fissato nella data del 30 giugno 1984 fino a quella del 17 agosto 1985. Favorevole il rappresentante del Governo, l'emendamento, posto ai voti, è accolto dalla Commissione.

Il relatore Saporito illustra un emendamento volto ad inserire, dopo il sedicesimo comma, un comma aggiuntivo, tendente a prorogare al 30 aprile 1984 il termine fissato dalla legge n. 638 del 1983, relativo alla regolarizzazione retributiva da parte dei lavoratori autonomi che non abbiano ottemperato all'obbligo di iscrizione negli elenchi di categoria.

Seguono interventi dei senatori De Sabbata ed Antoniazzi (che esprimono rilievi fortemente critici sull'emendamento), nonché del sottosegretario Amato (ad avviso del quale è opportuno un approfondimento della materia); quindi, il relatore Saporito ritira l'emendamento.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore Antoniazzi illustra un emendamento (3.1) volto ad inserire, dopo il primo comma, un comma aggiuntivo, teso ad estendere i benefici previsti dall'articolo 2 della legge n. 301 del 1979 (concernente l'integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree meridionali) ai dipendenti delle aziende che ottengano i finanziamenti previsti dall'articolo 20 della legge n. 46 del 1982 per lo smantellamento degli impianti in seguito a cessazione dell'attività produttiva.

Dopo interventi del senatore Saporito e del sottosegretario Amato — che si dichiarano contrari — l'emendamento, posto ai voti, non è accolto dalla Commissione.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il senatore D'Onofrio illustra un emendamento (4.3-bis) volto ad inserire, dopo il primo comma, un comma aggiuntivo, concernente modifiche della legge n. 168 del 1982 (in tema di misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa).

A sua volta, il senatore Giustinelli dà conto di un emendamento aggiuntivo al primo comma, presentato dai senatori del Gruppo comunista, volto anch'esso a modificare la legge n. 168 già richiamata.

Seguono interventi del relatore Saporito (che si sofferma sulla rilevanza della proroga e della revisione della legge n. 168, alla luce dell'esperienza fin qui maturata) e del sottosegretario Amato, il quale invita i presentatori degli emendamenti a ritirarli, in vista di una più organica valutazione degli stessi nel corso del prossimo esame in Assemblea.

I due emendamenti sono quindi ritirati dai proponenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,30.

Seduta notturna

Presidenza del Presidente

BONIFACIO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Amato.

La seduta inizia alle ore 22,10.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, concernente disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983 » (421)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame.

Il senatore De Sabbata dà illustrazione di un emendamento tendente ad aggiungere dopo il primo comma dell'articolo 4 del decreto una norma secondo la quale, qualora il locatario non eserciti diritto di prelazione ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, l'eventuale terzo acquirente dell'alloggio non può recedere dal contratto di locazione prima di quattro anni dalla data di acquisto dell'immobile.

Successivamente, aderendo ad un invito del sottosegretario Amato, il senatore De Sabbata ritira l'emendamento riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il senatore De Sabbata dà quindi ragione di un emendamento aggiuntivo tendente a

prevedere, sempre dopo il primo comma dell'articolo 4, che il Ministero dell'interno provvederà a trasferire, a consuntivo, ai comuni interessati, la somma corrispondente al minor gettito dell'INVIM conseguente alla proroga, di cui appunto al primo comma.

Dopo interventi del relatore Saporito, del sottosegretario Amato e dopo una puntualizzazione del presidente Bonifacio, volta a sottolineare l'esigenza di approfondire le premesse da cui muove la proposta del senatore De Sabbata, questi ritira l'emendamento riservandosi di presentarlo in Assemblea.

Il senatore Giustinelli dà quindi ragione di un emendamento, da lui presentato insieme ai senatori Lotti, Visconti e De Sabbata, tendente a stabilire che al primo comma dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, concernente misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa, dopo le parole « da imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale l'acquisto, la gestione e l'alienazione di immobili » vengono aggiunti i seguenti periodi: « ovvero da enti di gestione delle partecipazioni statali e da imprese private. Negli immobili destinati ad uso di abitazione in presenza di locatari la cessione deve avvenire a favore degli stessi o di enti pubblici territoriali ed istituti autonomi per le case popolari. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali che procedano all'alienazione del patrimonio abitativo possono, previa autorizzazione del CIPI, non effettuare l'accantonamento ed il reinvestimento delle plusvalenze di cui al presente articolo ed al successivo articolo 2 ».

L'emendamento, dopo un intervento del sottosegretario Amato, in considerazione del ritiro degli altri emendamenti omogenei per materia, viene dal senatore Giustinelli ritirato, con la riserva di riproporlo in Assemblea.

Il senatore Giustinelli dà quindi ragione di un emendamento da lui presentato insieme ai senatori Lotti, Visconti e De Sabbata e tendente ad aggiungere, al sesto comma dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, dopo le parole « non aver usufruito delle agevolazioni previste dal presente

comma » le altre: « ove il compratore possiede altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione nel comune di residenza o in quello, se diverso, ove svolge la propria attività prevalente; la dichiarazione è valida nel rispetto delle condizioni di cui sopra qualora si impegni entro il termine non prorogabile di sei mesi alla vendita dello stesso ».

Il relatore Saporito dopo avere giudicata valida in sé la norma osserva che il suo contenuto è connesso a quello degli emendamenti in precedenza ritirati ed invita pertanto il senatore Giustinelli ad affrontare la materia in Assemblea.

Il senatore Giustinelli ritira quindi l'emendamento riservandosi di riproporlo in Assemblea.

Il senatore Giustinelli ritira anche l'emendamento da lui presentato insieme ai senatori Lotti, Visconti e De Sabbata e volto ad inserire, dopo il primo comma dell'articolo 4, la norma secondo la quale dopo il terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 168 del 1982 il seguente periodo: « ove il locatario non eserciti tale diritto, analoga comunicazione deve essere inviata agli enti pubblici territoriali interessati che possono esercitare il diritto di prelazione entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa ».

Il senatore De Sabbata fa quindi proprio un emendamento presentato dal senatore Triglia tendente ad aggiungere, dopo il quarto comma, un emendamento in materia di tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Suggerisce quindi una modifica a tale testo, che viene accolta, come pure è accolto l'intero emendamento nella formulazione modificata.

Il relatore Saporito illustra quindi il testo del seguente articolo aggiuntivo *4-bis*: « Il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del prontuario terapeutico previsto dal sesto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogato fino al 31 dicembre 1984 ».

Dopo interventi dei senatori De Sabbata e Rossanda, del correlatore Garibaldi e del

presidente Bonifacio, l'emendamento viene ritirato.

Si passa all'articolo 5.

Il correlatore Saporito dà ragione di un emendamento da lui presentato insieme al senatore Mancino di contenuto identico ad altro emendamento presentato dai senatori Castelli e Pavan: tende ad aggiungere, al primo comma dell'articolo 5, il seguente periodo « È altresì prorogato al 30 giugno 1984 il termine previsto dall'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 ».

Dopo che il sottosegretario Amato ha espresso perplessità su tale norma, l'emendamento, posto ai voti, viene respinto.

Si passa all'articolo 6.

Il senatore Giustinelli ritira un emendamento da lui presentato insieme ai senatori Lotti, Visconti e De Sabbata, tendente a sostituire il sesto comma con una norma secondo la quale l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, è prorogata al 31 dicembre 1984.

Il senatore De Sabbata dà quindi illustrazione di un emendamento soppressivo da lui presentato insieme ai senatori Margheri e Calì, dei commi 10 e 11 dell'articolo 6.

Il relatore Saporito dà poi ragione di un emendamento volto a sostituire il decimo comma dell'articolo 6, da lui presentato insieme al correlatore Garibaldi ed ai senatori Pagani, Degola e Bastianini.

Il sottosegretario Amato, mentre si dichiara contrario all'emendamento soppressivo proposto dal senatore De Sabbata, si pronuncia favorevolmente sull'emendamento sostitutivo proposto dai correlatori Saporito e Garibaldi e da altri senatori.

Posti ai voti, il primo emendamento soppressivo viene respinto mentre l'emendamento sostitutivo è accolto dalla Commissione.

Il relatore Saporito dà quindi ragione di un emendamento aggiuntivo, da lui presentato insieme ai senatori Murmura e Carollo, volto a inserire, dopo l'undicesimo comma, una norma con cui dall'imposta sul valore aggiunto vengono esentate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di impresa, arte o professione, in favore di soggetti pubblici

o privati, persone fisiche e giuridiche, titolari o incaricati della gestione del pubblico servizio di depurazione delle acque mediante impianti centralizzati di depurazione, purchè dette cessioni e prestazioni siano finalizzate esclusivamente al pubblico servizio di cui sopra.

Il presidente Bonifacio osserva che la proposta testé illustrata implica problemi di copertura, in ragione delle minori entrate che essa determinerebbe, e che dovrebbero essere definiti dalla Commissione programmazione e bilancio.

Il relatore Saporito ritira l'emendamento come pure ritira un'altra proposta modificativa da lui presentata, insieme ai senatori Murmura e Carollo, per stabilire che le agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 5 della legge n. 650 del 1979 sono erogate a condizione che siano completati gli interventi previsti dai programmi autorizzati dalle regioni o dagli enti da esse delegati.

Il relatore Saporito si riserva di ripresentare la sua proposta in Assemblea.

Il senatore Cascia dà quindi ragione di un emendamento da lui presentato insieme ai senatori Tambroni Armaroli ed Orciari, allo scopo di aggiungere, al tredicesimo comma dell'articolo 6, dopo la data 31 dicembre 1984, le parole: « le disposizioni previste dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1983, n. 156, sono estese alle attrezzature ed agli insediamenti strumentali, previo accertamento della loro distruzione parziale o totale a causa dell'evento franoso ».

Il sottosegretario Amato, non contrario alla disposizione in via di principio, solleva riserve sulla formulazione giuridica della norma.

Dopo interventi dei senatori Sandulli, De Sabbata, Mancino, Murmura, Maffioletti e del correlatore Saporito, e dopo che il sottosegretario Amato, in relazione al parere espresso sul tredicesimo comma dell'articolo 6 dalla Commissione programmazione e bilancio, ha puntualizzato che il fondo citato nel comma stesso a copertura dell'onere ha sufficiente capienza — tanto più che

la spesa prevista è di appena 1.500 milioni — viene accolto dalla Commissione l'emendamento in un testo riformulato. Esso stabilisce che le disposizioni relative al trasferimento delle garanzie reali previste dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1983, n. 156, verranno estese, in quanto applicabili, alle attrezzature ed agli insediamenti strumentali, previo accertamento della distruzione parziale o totale a causa dell'evento franoso.

Il senatore Cascia illustra quindi un ulteriore emendamento, da lui presentato insieme ai senatori Tambroni Armaroli ed Orziari, al comma tredicesimo dell'articolo 6 e tendente a inserire, dopo la data 31 dicembre 1984, le parole: « le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 9 della legge 2 maggio 1983, n. 156, sono applicate anche alle aziende che si trasferiranno dalla zona franata in altre località del comune di Ancona ».

Dopo interventi del sottosegretario Amato e del senatore Sandulli, l'emendamento, posto ai voti, non è accolto.

Il relatore Saporito dà illustrazione di un emendamento da lui presentato insieme al correlatore Garibaldi ed al senatore Schietroma, tendente ad inserire dopo il quattordicesimo comma una disposizione stando alla quale la normativa di cui agli articoli 35-bis e 35-ter della legge 26 aprile 1983, n. 131, deve intendersi applicabile anche al personale ed agli amministratori delle unità sanitarie locali.

Dopo che il sottosegretario Amato si è rimesso alla Commissione, e dopo un intervento del presidente Bonifacio, l'emendamento viene ritirato.

Il senatore Murmura dà quindi ragione di un emendamento tendente ad aggiungere dopo l'ultimo comma dell'articolo 6 una disposizione concernente la localizzazione dei programmi costruttivi pubblici.

Dopo che il senatore Sandulli ha espresso rilievi critici sull'emendamento e che il sottosegretario Amato si è dichiarato perplesso, l'emendamento viene ritirato.

Il relatore Saporito dà quindi ragione di un emendamento da lui presentato insieme al correlatore Garibaldi ed al senatore Schietroma, tendente ad introdurre un articolo aggiuntivo: secondo la norma proposta, la maggiore detrazione prevista dall'articolo 15 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è estesa alle imprese industriali e artigiane di cui al gruppo XV della tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1974, integrata con i successivi decreti 5 maggio 1975, 15 dicembre 1977, 27 aprile 1979 e 21 novembre 1979. Inoltre per tali imprese il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'articolo 15 della legge predetta dovrebbe essere prorogato al 29 febbraio 1984.

Dopo che il sottosegretario Amato ha osservato che pur non sussistendo obiezioni in via di principio, c'è però un problema di minor gettito per il 1984 che chiama in causa la competenza della Commissione programmazione e bilancio, l'emendamento viene ritirato.

Si passa quindi all'emendamento, in precedenza accantonato, presentato dai senatori Rossanda, Imbriaco, Cali e De Sabbata tendente a modificare il secondo comma dell'articolo 2.

L'emendamento viene ritirato dai presentatori.

Infine la Commissione dà mandato ai correlatori Saporito e Garibaldi di riferire in senso favorevole alla conversione del decreto in titolo, proponendo l'approvazione degli emendamenti accolti e autorizzando a richiedere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 00,05 del 3 febbraio 1984.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1984

Presidenza del Presidente
REBECCHINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Sanese.

La seduta inizia alle ore 15,10.

INTERROGAZIONI

Il sottosegretario Sanese risponde all'interrogazione n. 3-00112, dei senatori Torri e Margheri, concernente l'azienda CIP-ZOO di Brescia. Egli ricorda come da parte degli acquirenti dell'impresa siano stati rispettati gli obblighi relativi al pagamento, ma non quelli relativi al mantenimento dei livelli occupazionali; comunica che il Governo segue con attenzione la situazione, ed ha convocato un incontro delle parti interessate, con l'intento di superare le cennate difficoltà.

Replica il senatore Torri, che si dichiara parzialmente soddisfatto, denunciando comunque il pericolo che la cessione dell'azienda (che si trovava in amministrazione straordinaria) si traduca in una mera speculazione immobiliare, con l'abbandono di ogni attività industriale.

IN SEDE REFERENTE

« Legge-quadro per l'artigianato » (21), d'iniziativa dei senatori Pollidoro ed altri

« Legge-quadro per l'artigianato » (48), d'iniziativa dei senatori Jervolino Russo ed altri;

« Legge-quadro per l'artigianato » (213), d'iniziativa dei senatori Scevarolli ed altri

(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame interrotto nella seduta del 1° febbraio.

La senatrice Codazzi sottolinea i caratteri peculiari della attività artigiana, che può garantire la trasmissione di valori tradizionali importanti, nei confronti delle giovani generazioni e non solo nei settori definiti come artistici. Ella sottolinea altresì la vitalità economica delle imprese artigiane, accresciuta dalla loro particolare agilità e preziosa per l'espansione dell'occupazione.

In relazione all'importanza dell'artigianato nella formazione dei giovani, testè sottolineata, la senatrice Codazzi si sofferma quindi sul problema della formazione professionale, accennando ai disegni di legge esistenti in materia, e ad esperienze fatte in alcune città per stabilire un rapporto tra artigianato e scuola.

Il senatore Scevarolli afferma che la proroga, concessa ieri dall'Assemblea, non sottonotando una volontà di allungare i tempi di discussione del provvedimento. È possibile invece che esso venga migliorato.

Il senatore Scevarolli sottolinea quindi l'esigenza di un rigoroso rispetto dei principi costituzionali — tanto più necessario, in una legge-quadro — con particolare riferimento al principio di libertà di impresa.

L'oratore prosegue insistendo sul ruolo autonomo che spetta all'artigianato nel nostro sistema economico, ruolo che non deve essere subalterno a quello della grande impresa e di quella che si usa definire industrializzazione selvaggia. L'artigianato, egli afferma, non deve costituire un settore di attività marginali, di rifugio, ma deve essere un protagonista della trasformazione del sistema economico.

Relegare l'artigianato nell'area delle attività povere sarebbe una scelta sbagliata, e forse contrastante con la stessa Costituzione.

Il senatore Scevarolli richiama quindi la necessità di definire con chiarezza, nella legge-quadro, la figura dell'imprenditore artigiano, l'azienda artigiana, i caratteri e i limiti dimensionali dell'impresa artigiana.

Quest'ultimo problema, egli afferma, non è il principale: ben più grave è quello della difesa della libertà di iniziativa economica, con il rifiuto di limiti e griglie di carattere corporativo, che mortificherebbero il settore: in questo senso, egli ritiene necessaria la difesa dei principi già riconosciuti nell'articolo 2 del disegno di legge approvato dal Senato nell'VIII legislatura. La caratterizzazione dell'impresa artigiana, che deve essere diversa dall'impresa industriale, non può essere legata all'imposizione di griglie preventive.

L'oratore si sofferma quindi sul dinamismo del settore artigiano, in cui appaiono continuamente mestieri nuovi; e sottolinea l'importanza dei meccanismi di formazione professionale, in ordine ai quali la competenza delle Regioni è riconosciuta dalla Costituzione. Egli accenna al problema dell'aggiornamento professionale degli artigiani, ma soprattutto insiste sulla necessità di una riforma dell'apprendistato, che deve aumentare la convenienza economica di procedere all'assunzione di apprendisti. Egli si dichiara assai dubbioso circa la proposta (ripresa nel disegno di legge n. 48) di inserire nella legge-quadro un accenno alle botteghe-scuola; e prende atto di taluni spunti interessanti contenuti nella bozza diffusa dal Ministero dell'industria.

Il senatore Scevarolli nega quindi che la legislazione sul commercio, richiamata dal relatore, sia paragonabile — per gli esami preventivi che impone a chi intende dedicarsi all'attività commerciale — a quella che

si propone da talune parti per il settore artigiano. Egli respinge il sistema proposto dal relatore, di caratterizzare il settore artigiano sulla base del basso livello di valore aggiunto, affermando che tale concezione riporta a quella (già da lui respinta) dell'artigianato come settore economico marginale. Afferma che agli enti locali può essere riconosciuto un ruolo che consentirebbe di difendere gli organismi di autogoverno della categoria dal periodo di una involuzione corporativa.

L'oratore accenna quindi all'ipotesi di uno sviluppo dell'associazionismo (presente nella bozza ministeriale), ed al problema dell'inserimento nella legge-quadro di alcuni principi relativi al credito al settore.

Egli ricorda in particolare come nell'VIII legislatura si fosse ritenuto che tale materia non avrebbe dovuto trovare posto in una legge-quadro: una sentenza della Corte costituzionale ha peraltro negato che le Regioni possano concedere direttamente crediti a medio termine (come alcune di esse avevano fatto) in assenza di una legge statale che ne determini i principi.

Il senatore Scevarolli conclude auspicando che, in un periodo più breve dei due mesi che costituiscono il limite ultimo della proroga concessa dall'Assemblea, si possa giungere ad un miglioramento del testo che non ne stravolga i principi ispiratori.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO (11^a)

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1984

Presidenza del Presidente
GIUGNI*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Leccisi.**La seduta inizia alle ore 15,40.***IN SEDE DELIBERANTE**

« **Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici** » (297), d'iniziativa dei senatori Antoniazzi ed altri
(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

« **Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici** » (383), d'iniziativa dei senatori Pagani Antonino e Romei Roberto

« **Norme in materia di previdenza ed assistenza per i lavoratori dipendenti da imprese cooperative che trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici** » (435)
(Rinvio della discussione)

Stante l'assenza del relatore, la discussione dei disegni di legge in titolo, su proposta del Presidente, viene rinviata.

« **Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile** » (242)
(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa il 31 gennaio.

Il senatore Spano illustra il seguente ordine del giorno:

La 11^a Commissione permanente del Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 242, recante « Revisione della disciplina della invalidità pensionabile », considerata la necessità di aggiornamento della legislazione sul contenzioso giudiziario afferente agli istituti previdenziali o, comunque, assicurativi,

ritenendo che non sarebbe legislativamente opportuno disporre in materia nel contesto di una legge che, pur riformatrice, riguarda solo la pensione di invalidità,

impegna il Governo:

ad affrontare il problema con statuizioni risolutive in occasione della presentazione del disegno di legge di riforma del sistema previdenziale generale.

(0/242/1/11)

SPANO Ottavio

L'ordine del giorno viene quindi posto ai voti e approvato.

Si passa alla discussione degli articoli. Su proposta del Presidente, l'articolo 1 viene accantonato.

In sede di articolo 2, il relatore Bombardieri precisa che per « inabilità » non deve intendersi una assoluta incapacità fisica o psichica a qualsivoglia attività, trattandosi invece di incapacità ad attività remunerativa. Illustra poi quattro emendamenti, presentati insieme al senatore Spano Ottavio, sui quali il sottosegretario Leccisi preannuncia parere favorevole.

Con il primo emendamento, dopo il primo comma dell'articolo 2 ne viene inserito un altro, il quale statuisce che la concessione della pensione al soggetto riconosciuto

to inabile è subordinata alla cancellazione dell'interessato dagli albi ed elenchi professionali. Il secondo emendamento introduce una modifica formale al comma secondo. Gli altri due emendamenti si riferiscono al quarto comma: viene formulato diversamente il primo periodo e vengono altresì sostituiti gli altri due periodi, formulando diversamente il principio della decadenza dal diritto alla pensione di inabilità allorchè sussistano le cause di incompatibilità previste nel primo periodo del quarto comma.

Si passa alla votazione.

Posti separatamente ai voti, i quattro emendamenti vengono approvati.

Viene successivamente approvato l'articolo 2 nel testo emendato.

Senza discussione viene approvato l'articolo 3.

Si passa all'articolo 4.

Il senatore Bombardieri illustra quindi due emendamenti, da lui presentati con il senatore Spano, tendenti rispettivamente ad elevare i requisiti contributivi previsti come condizione per la concessione dell'assegno di invalidità o pensione di inabilità ed a sopprimere i commi quinto e sesto dell'articolo 4, che prevedono la inefficacia della contribuzione volontaria ai fini dell'acquisto del diritto all'assegno di invalidità.

Il sottosegretario Leccisi esprime parere favorevole, preannunciando identico parere su tutti gli altri emendamenti presentati dai senatori Bombardieri e Spano Ottavio.

Posti separatamente ai voti, i due emendamenti vengono approvati. Viene poi approvato l'articolo 4 nel testo emendato.

Si passa all'articolo 5. Il Presidente dichiara decaduto l'emendamento presentato dal senatore Garibaldi, stante l'assenza del proponente.

Il relatore Bombardieri illustra poi un emendamento (firmato anche dal senatore Spano) che allarga l'area delle incompatibilità con l'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità, disciplinata alla lettera b) del primo comma.

Posto ai voti, l'emendamento viene approvato; viene poi approvato anche l'articolo 5 nel testo emendato.

Si passa all'articolo 6.

Viene dichiarato decaduto un emendamento del senatore Garibaldi, per l'assenza del proponente.

Il relatore illustra un emendamento, anch'esso sottoscritto dal senatore Spano, con il quale viene espresso in forma giuridicamente più corretta il principio della superfluità di requisiti contributivi ai fini del riconoscimento dell'assegno privilegiato di invalidità e della pensione privilegiata di inabilità.

Posto ai voti, l'emendamento viene approvato; viene approvato quindi l'articolo 6 nel testo emendato.

Si passa all'articolo 7.

Il relatore illustra un emendamento all'articolo 7, sottoscritto anche dal senatore Spano, volto ad introdurre una modifica esclusivamente formale al primo comma ed a sopprimere altresì il secondo comma. Posto ai voti l'emendamento viene approvato; è poi approvato anche l'articolo 7 nel testo emendato.

L'articolo 8 viene successivamente approvato senza discussione, dopo che un emendamento del senatore Garibaldi è stato dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Si passa all'articolo 9. Un emendamento del senatore Garibaldi viene dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Il relatore dà conto di un emendamento, da lui presentato assieme al senatore Spano, col quale il terzo comma viene riformulato, fra l'altro non prevedendosi più che il certificato sanitario, attestante il mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento previdenziale in atto, possa essere rilasciato solo da un ente o istituto di diritto pubblico.

Il relatore illustra poi un secondo emendamento (anche esso presentato col senatore Spano), con il quale viene riformulato l'ottavo comma, che disciplina il caso in cui il titolare dell'assegno di invalidità venga riconosciuto inabile. L'emendamento è volto ad un miglior coordinamento della

norma in oggetto con le modifiche introdotte in materia di rivalutazione della retribuzione pensionabile dalla legge n. 297 del 1982. L'emendamento tiene altresì conto dell'esigenza di salvaguardare la posizione di coloro che successivamente alla liquidazione dell'assegno provvisorio abbiano prestato attività lavorativa con retribuzione inferiore a quelle precedenti.

Dopo che il senatore Torri ha deplorato che i membri della Commissione non sono stati posti nelle condizioni di approfondire la questione, viene accolta la proposta — avanzata dal senatore Antoniazzi — di accantonare l'articolo 9.

Sono poi approvati senza discussione e senza modifiche gli articoli 10, 11 e 12.

Si passa all'articolo 13. Viene dichiarato decaduto un emendamento del senatore Garibaldi, per l'assenza del proponente. Viene quindi approvato senza discussione anche l'articolo 13.

Sull'articolo 14, il relatore propone, insieme col senatore Spano, un emendamento al primo comma, volto ad estendere le possibilità di surrogazione dell'istituto erogatore delle prestazioni anche nei diritti dei superstiti, oltrechè in quelli dell'assicurato, verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione, colmandosi in tal modo una lacuna del testo originario.

Posto ai voti, l'emendamento viene approvato; ed è poi approvato l'articolo 14 nel testo emendato.

Senza discussione viene approvato l'articolo 15. Viene poi dichiarato decaduto un emendamento del senatore Garibaldi, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 15, per l'assenza del proponente.

Si passa quindi alla discussione dell'articolo 1, precedentemente accantonato. Viene

dichiarato decaduto un emendamento del senatore Garibaldi, stante l'assenza del proponente.

Il relatore illustra tre emendamenti presentati col senatore Spano, avvertendo che in nessuno di essi si fa esplicito riferimento all'articolo 8 del decreto-legge n. 463 ed auspicando che sia però possibile in tal modo raggiungere un accordo. Il primo emendamento è volto a sopprimere il comma settimo; il secondo emendamento è volto ad introdurre un comma aggiuntivo dopo il comma nono, ai fini della disciplina della nuova liquidazione dell'assegno di invalidità, in caso di contribuzione intervenuta successivamente alla decorrenza originaria dell'assegno.

Infine, è proposta una nuova formulazione del comma dodicesimo, in modo che sia l'assegno di incollocabilità ad essere dichiarato incompatibile con l'assegno di invalidità e non viceversa.

Il senatore Torri si dichiara perplesso sull'opportunità del comma dodicesimo dell'articolo 1, che rischia a suo parere — anche nel testo emendato — di introdurre ingiuste discriminazioni tra diverse categorie di invalidi.

Il sottosegretario Leccisi esprime il parere che le preoccupazioni del senatore Torri non abbiano fondamento.

Il presidente Giugni avverte che, a causa dei concomitanti lavori dell'Assemblea, i lavori della Commissione devono essere interrotti.

Il seguito della discussione del disegno di legge n. 242 viene quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori dell'Italia meridionale colpiti da eventi sismici

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1984

*Presidenza del Presidente
Coco*

Partecipa il ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno De Vito.

La seduta inizia alle ore 18,50.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 745, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni » (420)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale, nella quale interviene il senatore Trotta. Nel dichiarare il favore del Gruppo socialista alla conversione del decreto in esame, manifesta talune perplessità, a suo avviso contenute nella circolare integrativa predisposta dal Ministro per il Mezzogiorno in materia di proroghe del personale precario. Uguali perplessità egli ha in ordine all'eventualità che le domande di contributo vengano soddisfatte in base all'ordine di presentazione.

Interviene quindi brevemente il senatore Calice, dichiarando che il Gruppo comunista è disposto sin da ora ad entrare nel merito dell'articolato ed a presentare i propri emendamenti.

Il presidente Coco formula alcune precisazioni in merito ai tempi per la conversione del decreto in esame, che dovrà essere

sottoposto all'Assemblea entro la prossima settimana.

Interviene quindi il senatore Mancino, dichiarando il consenso del Gruppo democristiano al provvedimento in esame, che ha il merito di modificare sostanzialmente alcune procedure che sinora hanno causato ritardi nell'avviamento della ricostruzione.

Dichiarandosi favorevole al contenuto dell'articolo 1 del decreto, ritiene tuttavia che il termine in esso prefisso sia troppo ravvicinato: meglio sarebbe, almeno per quanto concerne le aspettative degli amministratori locali, prorogarlo sino alla scadenza dei mandati. Occorrerebbe inoltre stabilire una autorità di coordinamento in via permanente anche per quanto concerne le opere di urbanizzazione secondaria.

Per quanto riguarda l'articolo 3, sarebbe opportuno, anche in questo caso, modificare il meccanismo procedurale, in modo da consentire ai cittadini di far pervenire entro breve tempo le richieste di contributo, risolvendo altresì i problemi derivanti dalle proprietà indivise, obbligando nel contempo l'amministrazione ad esaurire le relative procedure e ad erogare i contributi entro la fine dell'anno in corso.

Conclude dichiarandosi favorevole al sollecito esame del provvedimento, al fine di evitare il rischio che esso possa decadere.

Interviene il senatore Pistolese, che dopo aver esternato una protesta per lo strozzamento del dibattito imposto dai tempi prefissati per la discussione del decreto, si sofferma sui problemi tecnici concernenti la riattazione degli immobili nelle grandi città, con particolare riferimento a quella di Napoli. Infatti, oltre ad alcuni problemi discendenti dal fatto che non tutti i cittadini danneggiati sono riusciti a produrre le domande nei termini e che molti buoni-contributo non sono stati ancora pagati, gravi danni sono causati dal fatto che per la con-

tribuzione alle riparazioni viene chiesto preventivamente l'accertamento antisismico, esame che comporta notevoli problemi.

Il ministro De Vito precisa al proposito che nel caso in cui la città di Napoli sia considerata zona a rischio sismico S=9 si porrebbe l'obbligo del citato adeguamento antisismico, che tuttavia comporta la miglioramento del contributo.

Si apre quindi un breve dibattito sul prosieguo dei lavori, nei quali intervengono il senatore Calice (dichiara che il Gruppo comunista è favorevole ad esaurire immediatamente l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, ma che, se si pongono da altre parti politiche diversi problemi, intende riservarsi il tempo necessario per riflettere), il ministro De Vito — che propone di fissare un termine per la presentazione

degli emendamenti, che si potrebbe stabilire nella giornata di lunedì, lasciando la mattinata di martedì alle forze politiche perchè esse possano valutare questi ultimi e convocare infine la Commissione per martedì, alle ore 15, salvo stabilire il prosieguo delle sedute anche in ora notturna —, il presidente Coco (il quale sottolinea la necessità di discutere il provvedimento senza frapporre dilazioni, in modo da poterne esaurire l'esame entro i tempi prestabiliti dalla Conferenza dei capigruppo) ed i senatori Scardaccione, Salvato, Sellitti e Mancino.

La Commissione concorda quindi sulla proposta avanzata dal ministro De Vito e l'esame è conseguentemente rinviato.

La seduta termina alle ore 19,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL
CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL
MEZZOGIORNO**

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1984

*Presidenza del Presidente
CANNATA*

La seduta inizia alle ore 15.

SEGUITO AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO. (L'INGEGNER MASSIMO PEROTTI E' ASSISTITO DAL VICE DIRETTORE INGEGNER FRANCESCO VEGNA)

Il presidente Cannata propone una seduta dedicata esclusivamente ai progetti speciali, argomento che verrebbe invece stralciato dalla discussione odierna (così rimane stabilito). Dà quindi la parola al Presidente della Cassa.

L'ingegner Perotti premette che la legge n. 183 del 1976 all'articolo 1 ha posto il programma quinquennale alla base dell'intervento straordinario, individuando nei progetti speciali e nello sviluppo industriale i punti nodali per la crescita del Mezzogiorno. Alla Cassa competeva poi l'attuazione delle disposizioni del programma quinquennale attraverso lo sviluppo dei programmi annuali.

Sottolinea quindi come l'intervento straordinario per progetti, nell'arco quinquennale, aveva bisogno di stabilità monetaria per non disperdere gli effetti direzionali. La predita netta di valore ha determinato infatti una alterazione di tutta la intelaiatura finanziaria. Traccia in proposito un quadro analitico delle risorse che dalla originaria dotazione si sono venute assottigliando.

L'ammontare complessivo degli stanziamenti per progetti speciali ed infrastrutture industriali (4.375 miliardi) risultava dunque

esaurito dopo appena un biennio dall'approvazione del programma quinquennale. Con le successive leggi finanziarie e di proroga si è pervenuti al 30 novembre 1983 ad una dotazione più che triplicata rispetto a quella originaria (18.916 miliardi) con una incidenza intorno all'11 per cento per la revisione prezzi e del 15 per cento per perizie suppletive e gare in aumento.

Malgrado le integrazioni e per effetto anche di un cospicuo storno di fondi dal capitolo opere al fondo globale di riserva, al 30 novembre 1983 risultano residui programmi vigenti per circa 1.200 miliardi contro una disponibilità di fondi di 546 miliardi, alla quale potrebbe aggiungersi, con il nuovo esercizio, la disponibilità attivata attraverso i contributi FESR del 1983, già quantificati dal CIPE in 400 miliardi.

L'ingegner Perotti informa quindi delle opere programmate non approvate al 30 novembre 1983, che potrebbero costituire vincolo nei riguardi del programma triennale previsto dalla legge n. 651 del 1982. L'ammontare complessivo è perciò di 2.100 miliardi (900 autorizzati ma non coperti dai finanziamenti + 1.200 autorizzati ma, nel totale delle disponibilità, non interamente finanziabili).

La Cassa — prosegue l'ingegner Perotti — non è al momento portatrice di particolari formulazioni teoriche di tipo economico-estimativo sulla redditività degli investimenti destinati allo sviluppo meridionale, ma essa ha elaborato proprie procedure di analisi tecnico-economiche riferite ad obiettivi funzionali già definiti dalla legge.

Per quanto riguarda poi il programma triennale di intervento, il Presidente dice non competere alla Cassa alcuna proposizione per la sua formulazione; purtuttavia non si possono non considerare alcuni dei vincoli cui il programma stesso potrebbe essere assoggettato per effetto di quanto « in essere » in base al programma quinquennale.

Si è fatto addebito alla Cassa di aver intrapreso nuove opere senza aver prima completato i programmi precedenti. Condivide l'esigenza non assistenzialista di queste preoccupazioni in un'ottica che guarda all'intreccio tra iniziative pubbliche e private al fine di aumentare la produttività. In questa prospettiva trova collocazione il discorso degli Enti collegati.

Una prima considerazione investe l'assetto normativo di essi su cui si ravvisa la necessità di un opportuno riesame al fine di armonizzare meglio i poteri attribuiti all'autorità di Governo (Ministro, CIPE, CIPI) con le responsabilità che la norma civilistica assegna alla Cassa nella sua qualità di azionista, oltretutto di controllo o di socio.

Sul piano gestionale problemi pressanti investono soprattutto le Società finanziarie, per le difficoltà di acquisire adeguate provvidenze per i loro programmi di attività. Una soluzione potrebbe ravvisarsi nella costituzione di appositi fondi di rotazione che consentirebbero interventi a costi non del livello di quelli di mercato.

Ritiene infine di dover far presente le difficoltà legislative dovute al groviglio e al succedersi di norme non chiare, specie nella materia delle opere pubbliche e delle espropriazioni.

Conclude sottolineando positivamente — in ordine ai problemi di liquidità — come il Ministro del tesoro ha riconosciuto dover si mettere a disposizione anche le somme riferite a quota capitale dei prestiti contratti.

Si apre il dibattito.

Il deputato Zavettieri solleva una questione che riguarda il porto di Gioia Tauro.

Nell'allegato alla relazione del Presidente della Cassa è indicata una soluzione che viene ora clamorosamente contraddetta dalla delibera CIPE relativa alla centrale elet-

trica a carbone. La nuova soluzione consiste in una società — a partecipazione maggioritaria dell'ENEL — che in regime di autonomia funzionale dovrebbe gestire il porto, sottraendo alla CASMEZ compiti che l'articolo 38 della legge finanziaria le riconosce. Di qui una contraddizione evidente con le esigenze di polifunzionalità.

In particolare, chiede se il piano predisposto dalla Cassa per la attivazione sia pure parziale del porto viene bloccato dalla delibera interministeriale, ovvero la CASMEZ è intenzionata a portare a termine il proprio progetto.

Il deputato Napoli chiede se la legge n. 219 sul terremoto — visto che è in corso un dibattito sulla riforma degli strumenti di intervento — non abbia sconvolto il sistema di incentivi, apportando serie turbative. Cita in proposito la fonte costituita da uno studio ISVEIMER.

Il senatore Scardaccione condivide queste preoccupazioni, citando svariati esempi in proposito.

L'ingegner Perotti risponde brevemente alle domande.

Dice di non aver ancora preso conoscenza della delibera CIPE, pubblicata solo oggi nella *Gazzetta Ufficiale*. Ribadisce che la Cassa ha preparato un pacchetto di ricerche per l'uso polifunzionale del Porto di Gioia Tauro, studio che ha trasmesso al Ministro per gli interventi nel Mezzogiorno. Attende ora le necessarie direttive.

Sulla seconda questione risponde che non gli risulta che la legge sul terremoto ha determinato una flessione degli incentivi verso le altre Regioni. Ribadisce la validità di un metodo che affida agli istituti di credito l'istruttoria preliminare all'erogazione delle agevolazioni.

La seduta termina alle ore 16,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme istituzionali**

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1984

Presidenza del Presidente

BOZZI

indi del vicepresidente

SANDULLI

La seduta inizia alle ore 16.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE GENERALE

Il senatore Sandulli, dopo aver preliminarmente ricordato i mali più gravi da cui sono affetti la società italiana ed il nostro sistema istituzionale, rileva che le responsabilità di tanti guasti non possono essere accolte unicamente a chi ha governato il paese, dovendosi riconoscere che buona parte delle ragioni della nostra crisi stanno nella crescente invadenza dei partiti e, soprattutto, dei sindacati. La tutela talora miope del posto di lavoro, « costi quel che costi », per un verso, e l'estensione al pubblico impiego della regola della contrattazione, per un altro, sono tra i motivi primari, in effetti, del disastro economico e dell'inefficienza dell'apparato amministrativo.

Si è detto, da parte di molti, che, piuttosto che modificare la Costituzione, occorre invece recuperarne lo spirito e dare ad essa compiuta applicazione. Ebbene, ciò implica il ritorno alla formula originaria degli articoli 39 e 49 della Costituzione; ciò suppone che sia assicurato il rispetto delle esigenze democratiche nella vita interna di partiti e sindacati.

Proprio la mancanza di siffatte garanzie è, in effetti, la ragione della perdita di consenso che oggi tali formazioni lamentano e che costituisce una delle ragioni principali della crisi delle istituzioni.

Tornare allo spirito della Costituzione significa, invero, recuperare il valore di una norma quale l'articolo 2, di cui occorre sviluppare tutte le enormi potenzialità in una ottica profondamente partecipazionista, garantendo i diritti del cittadino sia quando operi come singolo sia quando si muova nell'ambito di formazioni sociali.

Quanto ad alcuni temi specifici da proporre all'attenzione della Commissione, spicca, fra questi, quello della responsabilità dei magistrati, cui si debbono fornire risposte persuasive ed adeguate. Può pensarsi, al riguardo, alla creazione di un apposito « comitato di saggi »; mentre va certamente riformata l'attuale composizione del Consiglio superiore della magistratura, organo che ha dato, negli ultimi tempi, assai cattiva prova di sé, proprio a causa della sua eccessiva politicizzazione.

Per ciò che concerne la pubblica amministrazione, confermando pieno consenso con le indicazioni contenute nel rapporto Gianini, ritiene necessario, tra l'altro, realizzare compiutamente il contraddittorio in tutte le fasi del procedimento e sanzionare più severamente l'omissione di atti dovuto da parte di pubblici dipendenti. Sembra poi consigliabile, alla luce dell'esperienza, sottrarre agli appositi comitati regionali il controllo sugli atti degli enti territoriali, per attribuirlo ad un organo di ben altra imparzialità, come la Corte dei conti.

Dopo cenni all'esigenza di varare un'apposita normativa anti-trust per il settore della telediffusione e di realizzare finalmente una efficiente programmazione dell'intervento pubblico, il senatore Sandulli rileva che dal dibattito è emersa, prevalentemente, un'indicazione contraria alla ipotesi monocameralista, che contiene concreti rischi di dar vita ad un pericoloso assemblearismo. Conservando il bicameralismo, può essere semmai opportuno diversificare i modi di composizione delle due Assemblee, facendo del Senato una Camera pro-

positiva e di appello, che potrebbe dedicarsi soprattutto al controllo. Per snellire e rendere più fruttuosi i lavori parlamentari, può convenire poi — piuttosto che delegificare — attribuire al Governo la potestà di legiferare nelle materie non coperte da riserva di legge, consentendo però che la richiesta di un elevato *quorum* di parlamentari blocchi la promulgazione degli atti adottati dall'esecutivo e faceva tornare questi in Parlamento quali semplici disegni di legge.

Infine, esprime avviso contrario alla proposta di consentire interventi referendari sui temi della pace, nella considerazione che, in questa materia, sembrano ampiamente sufficienti le garanzie apprestate dall'articolo 11 della Costituzione.

Il deputato Andò rileva che la garanzia della stabilità dell'esecutivo, che all'epoca della Costituzione si ritenne sufficiente fondare su basi esclusivamente politiche, deve potersi basare oggi su istituzioni capaci di produrre decisioni di sintesi che non comprimano, ma esaltino i principi di responsabilità e di efficienza. Occorre, in altri termini, rompere la logica di compromesso che impera nelle sedi istituzionali di decisione, senza che ciò conduca alla compressione dei meccanismi partecipativi. All'opposto, i due momenti debbono essere tra loro coordinati, coniugando insieme efficienza e partecipazione. Tale scopo, peraltro, non si consegue certo ridimensionando bruscamente il ruolo dei partiti ed ipotizzando improbabili strutture supplenti; bisogna, piuttosto, evitare che i partiti possano rendersi strumenti di penetrazione di interessi settoriali.

Ciò posto, non sembra tuttavia che un meccanismo utile e praticabile sia quello dell'accordo elettorale tra i partiti che intendono coalizzarsi per governare, facendo scattare un premio di maggioranza per lo schieramento uscito vincitore dalla competizione. Tale proposta, che tende artificiosamente a creare un bipolarismo che non è nei fatti, sembra in effetti — per come è stata formulata — del tutto inadeguata rispetto agli scopi prefissi, giacché non si vede come potrebbero poi essere composti i

contrastanti che dovessero eventualmente sorgere, nel corso della legislatura, fra i *partners* della maggioranza governativa senza la contestuale previsione di un apposito sistema di sanzioni. Ma una tale previsione, di tutta evidenza, deve ritenersi affatto inaccettabile, in quanto, imponendo una vera e propria camicia di forza ai protagonisti della vicenda politica, stravolgerebbe la stessa forma di governo parlamentare. Piuttosto, la proposta al riguardo formulata dai democristiani potrebbe essere presa in positiva considerazione se, accanto all'accordo elettorale, contemplasse altresì la figura di un alto garante dell'accordo medesimo, quale un Presidente della Repubblica direttamente eletto dal popolo contestualmente alle Assemblee legislative.

Per rendere più stabile l'esecutivo occorre, invero, rafforzare la posizione del Presidente del Consiglio dei ministri, prevedendo una sua diretta investitura fiduciaria da parte delle Camere. Altro utile meccanismo è quello della sfiducia costruttiva, che varrebbe a scongiurare ricorrenti episodi di irresponsabilità parlamentare.

Dopo aver espresso dissenso nei confronti delle ipotesi monocameraliste, il deputato Andò sottolinea quindi l'opportunità di porre mente ad una revisione del sistema delle preferenze nelle elezioni per la Camera dei deputati, che potrebbe magari fondarsi anche sul metodo delle liste bloccate. Senonché detto metodo implica, di necessità, che sia compiutamente garantito il rispetto delle regole democratiche nella vita interna dei partiti, diversamente da quanto non avvenga attualmente. A tal fine, potrebbe utilmente stabilirsi che il finanziamento pubblico sia subordinato all'adozione da parte dei partiti di statuti rispondenti a modelli tipizzati.

Per ciò che concerne, infine, l'ordine giudiziario, che tende ad occupare spazi assai più ampi di quelli che il Costituente aveva inteso assegnargli, si deve rilevare che il vigente sistema delle garanzie era stato modellato nella presupposizione di un diverso assetto dei rapporti tra i diversi poteri dello Stato: per cui occorre procedere alle opportune revisioni, ora che tale assetto risul-

ta profondamente modificato. In particolare, è necessario che il giudizio sulla responsabilità disciplinare dei magistrati non si risolva — come adesso avviene in un affare di famiglia; e che, per altro verso, si modifichi la struttura del Consiglio superiore della magistratura, organo che fornisce un esempio istituzionalizzato di lottizzazione.

Il senatore Rastrelli rileva che per porre efficacemente rimedio alla attuale profonda crisi delle nostre pubbliche istituzioni non possono certo bastare interventi parziali, ma occorre un complessivo disegno riformatore, sostenuto da quella tensione etica che non può essere assente in un testo normativo contenente i fondamentali principi regolatori della vita di una società. A questa inderogabile esigenza non hanno invero corrisposto in maniera adeguata le impostazioni offerte dai gruppi rappresentati nella Commissione nel corso del dibattito: divergenti tra loro le proposte avanzate dagli esponenti socialisti; volte ad incidere settorialmente su singoli istituti quelle comuniste; parziale e contraddittoria anche la prospettiva degli interventi propugnati dai repubblicani; arroccato il segretario della democrazia cristiana su una ipotesi intesa a penalizzare le opposizioni, stravolgendo il criterio proporzionalistico che deve presiedere alla formazione della rappresentanza.

Preso atto che cause primigenie del malessere istituzionale sono la corruzione e la occupazione dei pubblici apparati da parte dei partiti, e considerato altresì che effetti di questo stato di cose sono l'ingovernabilità, l'incapacità del sistema di produrre decisioni e la giusta reazione della società che invano domanda di essere governata, occorre dunque far sì che i soggetti investiti delle più alte responsabilità abbiano una fonte di legittimazione autonoma dal potere dei partiti. A tal fine, deve giudicarsi favorevolmente la diretta elezione popolare del Presidente della Repubblica, mentre la concessione della fiducia parlamentare al solo Presidente del Consiglio, pur apparendo uno strumento utile, non sembra tuttavia sufficiente a garantire l'indipendenza dell'esecutivo dai partiti se non integrato da altre previsioni, come, ad esempio, il

divieto di nominare ministri componenti delle Camere. Sempre allo scopo di arginare lo strapotere dei partiti, sarebbe altresì consigliabile introdurre il sistema del collegio uninominale anche per le elezioni per la Camera dei deputati.

Per quanto concerne i problemi del Parlamento, è certo opportuna una differenziazione delle funzioni delle due Camere, riservando al Senato — composto in modo da realizzare una rappresentanza delle competenze — soprattutto le attribuzioni in materia di controllo.

Dopo aver auspicato che abbiano finalmente a cessare le inammissibili discriminazioni che conducono ad assegnare minor valore alle espressioni del voto popolare indirizzate verso il MSI-DN, il senatore Rastrelli conclude rilevando che, per dare alla riforma compiutezza di svolgimenti e per superare il gravissimo malessere che le istituzioni attraversano, occorrerebbero il coraggio e la fantasia necessari per fare quel che si seppe fare in Francia, or è un quarto di secolo, di fronte alla crisi della Quarta Repubblica.

Il senatore Covi, illustrando le proposte specifiche del gruppo repubblicano, la cui complessiva impostazione è stata delineata ieri dal deputato Battaglia, sottolinea che esse sono volte a restituire condizioni ottimali di funzionamento ai tre fondamentali poteri dello Stato — Parlamento, Governo, magistratura — facendo salvo l'impianto generale, tuttora valido, della Costituzione.

Per ciò che concerne il Parlamento — oberato da una attività legislativa settoriale e soffocato dalla decretazione d'urgenza, cui l'esecutivo è costretto a ricorrere a causa della mancanza di una corsia preferenziale che gli consenta di realizzare in tempi ragionevoli il suo programma — l'indicazione repubblicana è a favore del bicameralismo, corretto, però, da una parziale diversificazione delle funzioni delle due Assemblee. Va comunque mantenuta la doppia lettura per le leggi organiche, le leggi quadro e per quelle per cui è posta, dall'articolo 72 della Costituzione, una riserva d'Assemblea; e va altresì prevista una

clausola di salvaguardia che consenta, su richiesta di determinati *quorum*, di far intervenire entrambi i rami del Parlamento anche al di fuori delle dette ipotesi. Al Senato dovrebbe invece attribuirsi in via esclusiva il controllo sulle nomine pubbliche e sulla gestione della spesa. Non deve poi mettersi in discussione, ad avviso del gruppo repubblicano, la diretta elezione popolare di entrambe le Camere; per cui va recisamente respinta la configurazione del Senato quale Camera delle competenze, proposta ieri dal senatore Giugni e testè ripresa dal senatore Rastrelli. Quanto alla ipotizzata riduzione del numero dei parlamentari, i repubblicani sono disponibili a discuterne, pur consapevoli che ciò non costituisce, in effetti, un problema di rilevante momento. All'opposto, una grave carenza cui è indispensabile ovviare è rappresentata dalla mancanza di adeguati sistemi informativi, suscettibili di fare da efficiente supporto dell'attività parlamentare.

Dopo aver propugnato una più severa applicazione dell'articolo 81 della Costituzione, in virtù della quale sia consentito al Presidente della Repubblica, in difetto di copertura finanziaria, rifiutare la promulgazione di una legge ancorchè approvata per la seconda volta dalle Camere, il senatore Covi passa quindi ai temi riguardanti il fun-

zionamento e la stabilità del Governo, osservando che per realizzare il necessario rafforzamento della posizione del Presidente del Consiglio in seno all'esecutivo non occorre che attuare puntualmente il disposto dell'articolo 95 della Costituzione; e dichiarandosi favorevole all'introduzione dell'istituto della sfiducia costruttiva e, comunque, alla sanzione dell'obbligo, per il Presidente del Consiglio, di presentarsi comunque alle Camere in ogni caso di dimissioni del Governo.

Quanto, infine, alla magistratura, la cui eccessiva politicizzazione ha determinato la crescente sfiducia dei cittadini nei confronti dell'amministrazione della giustizia, occorrono in effetti alcuni interventi correttivi che, pur nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla Costituzione, disciplinino in maniera più coerente la responsabilità disciplinare dei magistrati, ne vietino l'iscrizione a partiti politici e modifichino la composizione del Consiglio superiore, da modellare su quella della Corte costituzionale, ferme restando la posizione dei membri di diritto e la complessiva prevalenza numerica dei magistrati.

Il presidente Sandulli rinvia il seguito del dibattito alla prossima seduta, che avrà luogo domani venerdì 3 febbraio 1984, alle ore 9.

La seduta termina alle ore 18,30.

SOTTOCOMMISSIONI**DIFESA (4^a)**

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1984

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pastorino, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

421 — « Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, concernente disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983 »: *parere favorevole.*

AGRICOLTURA (9^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1984

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Di Nicola, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

421 — « Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, concernente disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983 »: *parere favorevole.*

ERRATA CORRIGE

Nell'85° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, seduta antimeridiana di mercoledì 1° febbraio 1984 della 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali), a pagina 5, seconda colonna, primo capoverso, quarta riga, in luogo della parola: « autodichiarazione », si legga: « autodichia ».

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

**Giunta delle elezioni
e delle immunità parlamentari**

Venerdì 3 febbraio 1984, ore 9

**Commissione parlamentare
per le riforme istituzionali**

Venerdì 3 febbraio 1984, ore 9
